

LEGISLAZIONE SULL'INTEGRAZIONE

- 1) GLI ATTI :
 - A) certificato
 - B) diagnosi funzionale
 - C) profilo dinamico funzionale
 - D) piano educativo individualizzato o personalizzato
- 2) I SOGGETTI:
 - a) Enti locali (province, comuni, regioni)
 - b) A.S.L.
 - c) SCUOLA (cons.. classe, coll..docenti e cons.. Istituto)
 - d) U. S. T..

I soggetti: a) ENTI LOCALI

- PROVINCE: istruz. Secondaria
- COMUNI: gradi inferiori
- art. 139 d.lgs.112 del 1998 (Bassanini bis)
- 1) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni H. oppure in situazione di svantaggio
- 2) azioni di orientamento scol. e profess.
- azioni di prevenzione dispersione scol.

esemplificazione

- PROVINCE
 - barriere architettoniche
 - mezzi e strumenti per assicurare la frequenza
 - orientamento professionale e collocamento obbligatorio
- COMUNI
 - assistenza scolastica
 - trasporto
 - contributi per attrezzature tecniche e sussidi
 - attività extrascolastica
- REGIONI:
regionalizzazione del sistema istruzione:
Potestà legislativa, salva autonomia scolastica

I soggetti: b) A.S.L.

vedi D.P.R. 24.2.1994

- *L'art. 35 finanziaria per il 2003 ha previsto nuovo Regolamento (D.P.C.M.) su "modalità e criteri per gli accertamenti collegiali per individuare alunno H."*
- **VEDI D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185**
- G.O.M.: gruppo operativo multiprofessionale:
- formula la diagnosi funzionale
- attua progetti riabilitativi e interventi specialistici
- definisce il PEI con la componente scolastica
- VERIFICHE biennali P.D.F.
- AGGIORNAMENTO a fine ciclo PDF (art. 12, l. 104)

I soggetti: c) ISTITUTO SCOLASTICO

- C. ISTITUTO
- - delibera acquisto attrezzature (multimediali, librerie, tecniche ..)
- - programma attività extrascolastiche (progetti di recupero e sostegno)

- C. DOCENTI
- - propone l'organizzazione dell'attività didattica (flessibilità, programmazione individualizzata, Progetti da inserire nel POF)
- - programma l'aggiornamento dei docenti
- delibera le ripetenze per tre volte

Il Consiglio di classe

- - formula al C. docenti proposte in ordine all'azione educativa didattica
- - attua e verifica il P.E.I. per la didattica
- attivato il G.L.H.O. (*gruppo lavoro operativo: v. art.5, co. 2, DPR 24.2.194*) di cui fa parte l'intero Cons. classe > definisce il P.D.F. e il P.E.I.
- **NOTA: Gruppo di studio e lavoro a livello di Istituto: previsto dall'art. 15, co.2 , L. 104.**
- **Composto da insegnanti, operatori, familiari...**
- **decide l'organico e i criteri di assegnazione delle ore, collabora con le iniziative dei singoli GLHO**

I soggetti: d) l'UST (o A.T.) (v. art. 15, legge 104)

- Presso l'UST è istituito il G.L.I.P.
 - (*gruppo di lavoro interistituzionale provinciale*)
- attività di studio e ricerca, consulenza
- composto da esperti nominati da EE.LL., ASL, Scuole, Amministrazione scolastica, associazionismo.
- Decide, sulla base della D.O.S. (dotazione organica provinciale del sostegno) l'assegnazione alle singole Scuole

Gli atti: A) Il certificato (art. 2 DPR 24.2.94)

- E' il presupposto per assicurare l'integrazione scol.
- Serve per individuare l'alunno come disabile:
ATTESTAZIONE DELL'HANDICAP
- COMPETENZA fino all'a.s. 2006-2007: -
certificazione di uno specialista pubblico, oppure -
di uno psicologo in servizio/ convenzionato con la
ASL.
- SEGNALAZIONE: - da parte della famiglia
- - da parte del competente D.S.
- *(in tal caso la famiglia deve essere comunque d'accordo)*

Nota: l'art. 35, co.7

legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)

- Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
- L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/ alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

SEGUE: l'art. 35, co.7

legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003)

- All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di **accertamenti collegiali**, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

D.P.C.M. 22.2.2006, n. 185

Modalità e criteri per individuazione dell'alunno come soggetto H.

- ASL dispongono ACCERTAMENTI COLLEGIALI
- (commissione legge 104)
- (Dall'a.s. 2007-2008 non basta più il certificato dello specialista, per i nuovi casi, sì per la proroga)
- Indicazione della **patologia** riferita alle classificazioni internazionali OMS (ICF) e dell'eventuale carattere di particolare **gravità**

C.M. 61 / 2012

- L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.
- a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
- b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n.244/2007
- c) l'organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile.

B) La diagnosi funzionale (Art. 3 DPR)

- Deve essere allegata all'attestazione – certificato.
- “Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi di integrazione scolastica”.
- **COMPETENZA:** G.O.M. gruppo operativo multiprofession.
 - è atto di natura sanitaria >> No competenza scuola
- **PONE IN RILIEVO:** - potenzialità e capacità
 - difficoltà di inserimento e apprendimento
- **INDICA** {
 - necessità assistenziali o sanitarie
 - opportunità extrascolastiche
 - anamnesi fisio-patologica e diagnosi clinica

INTESA 20 marzo 2008

Conferenza Unificata Stato - Regioni

- La Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale e quindi deve contenere:
 - approfondimento anamnestico e clinico;
 - descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
 - definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
 - individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.
- **N.B.:** Non attuata in Toscana. Prevede anche l'assegnazione del contingente degli insegnanti di sostegno al livello di zona della struttura organizzativa individuata (Scuola Polo).

C) Il profilo dinamico funzionale (Art. 4)

- Va redatto successivamente alla D.F. e dopo un primo periodo di inserimento scolastico.
- “Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno H. dimostra di possedere il tempi brevi (6 m.) e lunghi (2 a.). Descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.”
- **COMPETENZA:** G.L.H.O. gruppo lavoro operativo, composto da G.O.M. + docenti curricolari + ins. Specializzato + collaborazione genitori + eventuali operatori EE.LL. per favorire collaboraz. Progetti extrascolastici + ev. il C.S. addetto assistenza base.

segue C) Il profilo dinamico funzionale (Art. 4 DPR)

- BILANCIO diagnostico e prognostico ogni 2 anni
- Art. 12, co. 8, l. 104: AGGIORNAMENTO alla fine di ogni ciclo e biennio superiori
- N.B.: CIRC. 262/1988
- 1) PDF redatto contestualmente da insegnanti scuola provenienza e destinazione
- 2) Indicazione ausili e presidi per autonomia e comunicazione
- 3) Ore di sostegno necessarie e area / aree di prevalente interesse
- 4) IST. Tecn. / Profess. > Certificato medico legale su possibile frequenza singoli indirizzi

LA SCELTA DELLE AREE

- PDF > area di necessità dell'H., sulla base:
- dell'organico della scuola
- delle materie in cui l'H. è più bisognoso di aiuto e altri criteri previsti dal D.M. 331/98
- **CRITERIO:** non eccedere nella scelta delle aree, limitandosi ad 1 o max. 2 . V. Decreto Ministeriale 25 maggio 1995, n. 170
- I criteri sono da stabilire in autonomia dalla scuola, possono variare, è una scelta del GLHI.
- N.B. Le aree disciplinari Scuola Secondaria II grado sono state abolite ed unificate dall'art. 15 del D.L. 104/13

D) PEI - Piano educativo individualizzato (art. 5 DPR)

- “Documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati fra loro in un periodo di tempo determinato (es. un quadrimestre)”
- BASATO sul PDF
- FINALIZZATO all'integrazione e apprendimento, inserito nella programmazione didattico-educativa della classe
- DEFINISCE obiettivi, percorsi, strategie, strumenti e sussidi didattici personalizzati, anche per attività extrascolastiche.
- COMPETENZA: GLHO gruppo lavoro operativo
- operatori ASL ; Cons. classe (ins. Curricolari e sostegno); operatore psico-pedagogico, ev. assistenti educativi, genitori (collaborazione)

D) PEI - Piano educativo individualizzato (art. 5 DPR)

- DEVE PREVEDERE:
- interventi educativi: - area socio affettiva
 - - area psico-motoria
- interventi didattici: - area linguistico-comunicativa
 - - area logico - matematica
 - - area tecnico-pratica
 - - singole discipline
- N.B.: Nella scuola secondaria, deve essere indicato se la programmazione individualizzata contempla **OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI NON RICONDUCIBILI** ai programmi ministeriali (ora alle Indicazioni nazionali)
- PEI DIVERSIFICATO Occorre **ASSENSO FAMIGLIA !!!**

Le mansioni: gli assistenti

- Assicurano l'ASSISTENZA SPECIALISTICA all'interno e all'esterno della scuola, per:
- l'AUTONOMIA
- la COMUNCAZIONE PERSONALE
- (vedi art. 13, co. 3, L. 104)
- Fanno carico all'Ente locale (Comune)
- Figure (esempi): - educatore professionale - assistente educativo - traduttore del linguaggio dei segni - personale paramedico e psico-sociale ASL per assistenza specialistica in caso di particolari deficit

Le mansioni: gli assistenti

- L'assistente
 - 1. Deve svolgere le attività previste dal PEI, integrandosi con le attività didattico-educative.
 - 2. Deve partecipare al PEI, ove il Comune lo richieda o sia ritenuto opportuno dal GLHO
 - 3. Favorisce l'autonomia, la comunicazione e i processi di apprendimento
 - 4. Attiva anche interventi di assistenza di base, se previsti nella scheda di certificazione dell'H.
 - N.B.: Circ. 262/88: “ *l'attività degli assistenti deve essere di mera traduzione della volontà dell'alunno, non deve modificarne il contenuto* ”

Le mansioni: i collaboratori scolastici

- Assicurano l'ASSISTENZA DI BASE, da non confondere con l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (di competenza degli assistenti)
- IL C.C.N.L 24.7.03 del comparto scuola prevede le seguenti mansioni :
 - “ausilio materiale agli alunni portatori di H. nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse”
 - “uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale”
 - (in generale) “vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche”